SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Piovera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Piovera (Alessandria);

Considerato altresì che, in data 9 gennaio 2014, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Piovera (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piovera (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Renzo Pagella.

Il citato amministratore, in data 9 gennaio 2014, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piovera (Alessandria).

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Orta Nova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Orta Nova (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sergio Mazzia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orta Nova (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 gennaio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
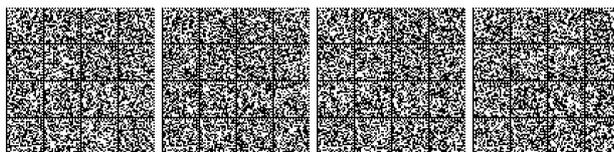
Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orta Nova (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sergio Mazzia.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01178

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Bassignana e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Bassignana (Alessandria);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 23 dicembre 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bassignana (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Ricciardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bassignana (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ennio Ravarino.

Il citato amministratore, nel corso della seduta consiliare del 23 dicembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Alessandria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bassignana (Alessandria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Ricciardi.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Rapallo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rapallo (Genova);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
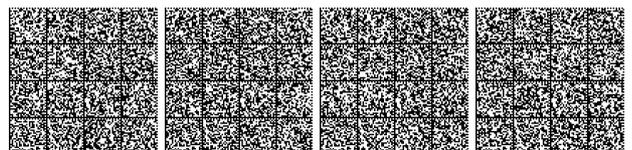
Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rapallo (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gennaro Terrusi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rapallo (Genova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 gennaio 2014.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 13 gennaio 2014, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rapallo (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gennaro Terrusi.

Roma, 31 gennaio 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A01180

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 febbraio 2014.

Modifica al decreto 25 febbraio 2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 recante «Definizioni delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi»;

Visto l'art. 7 «Aggiornamento degli allegati» al medesimo decreto direttoriale che al comma 1 recita: «L'aggiornamento delle procedure tecniche contenute negli allegati al presente decreto è effettuato con decreto del direttore generale per la protezione della natura e del mare.»

Visto l'Allegato 5 al medesimo decreto direttoriale recante «Metodologie analitiche e criteri di accettabilità delle risultanze dei test necessari per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale», paragrafo 6 «Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale» ed, in particolare, il comma 5 che stabilisce per il parametro stabilità i valori percentuali che determinano l'accettabilità dei prodotti;

Considerato che il parametro stabilità non è contemplato nelle normative di settore degli altri Paesi dell'Unione europea;

Viste le raccomandazioni dell'European Marittime Safety Agency (EMSA) espresse nel documento: Workshop Report January 2013 - «Workshop Report "The Use of Oil Spill Dispersants following the Deepwater Horizon Incident" 26 - 27 November 2012, Lisbon» che ha evidenziato la necessità di pervenire ad una armonizzazione delle normative di settore vigenti nei vari Paesi relative all'autorizzazione dei prodotti disperdenti in ambito UE;

Visto il resoconto della riunione del 12 settembre 2013 - convocata con nota prot. n. 0043966/PNM del 5 settembre 2013 - del Tavolo tecnico finalizzato alla formalizzazione di uno schema di revisione del decreto direttoriale 23 dicembre 2002 recante la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla
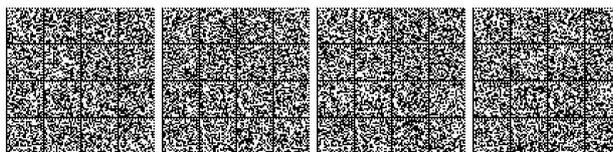
contaminazione da idrocarburi petroliferi», istituito con decreto direttoriale DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007;

Viste le note prot. n. 0039831 del 22 ottobre 2013 dell'Istituto Superiore di Sanità e prot. n. 0047674 del 26 novembre 2013 dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;

Considerata l'opportunità di garantire la necessaria uniformità con gli altri Paesi europei ma anche con gli Stati Uniti, Australia e Canada delle procedure volte al riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, soprattutto per quanto concerne le modalità di effettuazione dei test di stabilità dell'emulsione olio-disperdente a mare;

Ritenuto pertanto necessario procedere ai sensi dell'art. 7 del decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 all'aggiornamento dell'Allegato 5 al decreto direttoriale medesimo con la soppressione del comma 5, paragrafo 6;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa il comma 5 del paragrafo 6 dell'Allegato 5 al decreto direttoriale 25 febbraio 2011, è soppresso.

2. Il paragrafo 6 dell'Allegato 5 al decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 è pertanto così modificato:

«6. Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale

1. Il punto di infiammabilità, determinato in accordo al metodo UNI EN ISO 2719: 2005, deve essere superiore a 55 °C;

2. La viscosità cinematica, misurata a 20 °C secondo il metodo ASTM D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt;

3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le norme IP 219/67, deve essere inferiore o uguale a -10 °C;

4. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente Allegato, deve essere tale da disperdere almeno il 60% del petrolio;

5. La tossicità negli organismi marini, determinata secondo le indicazioni di cui al presente Allegato, deve prevedere per tutti gli organismi una EC50 maggiore di 10 mg/L;

6. Tutti i componenti del prodotto devono risultare biodegradabili con un consumo di ossigeno maggiore del 60% del ThOD.;

7. In riferimento al bioaccumulo, il log K_{ow} di tutti i componenti organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a 3 oppure un BCF misurato minore di 500.».

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2014

Il direttore generale: GRIMALDI

14A01159

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2014.

Modifica al decreto 16 novembre 2013, recante la disciplina, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del testo unico delle accise, del regime della commercializzazione dei prodotti succedanei del fumo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, emanato con decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 62-*quater* del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, che ha disciplinato l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo;

Visto il proprio decreto 16 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2013, con il quale, in attuazione del predetto articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione alla istituzione e gestione dei depositi, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti, le modalità di prestazione della cauzione, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati;

Ritenuto opportuno apportare semplificazioni nella procedura di autorizzazione e di verifica dei requisiti prescritti per la istituzione e gestione dei depositi di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e per l'esercizio dell'attività di rappresentante fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2013, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Autorizzazione alla istituzione e all'esercizio di deposito di prodotti succedanei del tabacco

1. Il soggetto che intende istituire e gestire un deposito di prodotti succedanei del tabacco presenta all'Agenzia, allegandovi la planimetria del luogo da adibire a deposito, che evidenzia, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale, una domanda recante:

a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;

c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito;

d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;

e) l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si intendono fabbricare o ricevere nell'impianto;

f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che:

1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;

2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;

3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);

4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;

5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;

6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;

7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera *g)*, è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.

3. Dalla data di presentazione all'Agenzia della domanda di cui al comma 1, il soggetto che l'ha sottoscritta è autorizzato ad istituire e gestire il deposito di prodotti succedanei del tabacco. L'autorizzazione abilita all'esercizio del deposito per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento altresì degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.

4. L'Agenzia, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g, nonchè verifica l'adeguatezza tecnica dei luoghi adibiti a deposito al fine di:

a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;

c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio;

d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

5. L'Agenzia assegna a ciascun deposito un codice di imposta, comunicandolo al soggetto autorizzato.

6. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione la mancata prestazione della cauzione di cui all'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Costituisce altresì causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata la insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera *g)*. Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione l'accertata insussistenza, all'esito del controlli dell'Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, lettere da *a)* a *d)*, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento, entro un termine appositamente stabilito, comunque non inferiore a sessanta giorni, del luogo adibito a deposito.».

2. Nell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* è autorizzato a decorrere dalla data della comunicazione di cui al comma 1»;

2) nella lettera *c)* la parola «h» è sostituita dalla seguente: «g»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il rappresentante fiscale decade dall'autorizzazione di cui al comma 2, lettera *b)*, qualora non provvede alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1 e qualora sia accertata la insussistenza o il venir meno dei requisiti indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera *c)*.».

3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione anche nei riguardi dei soggetti che hanno presen-

tato l'istanza e la comunicazione di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2013, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. La cauzione di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013 è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.
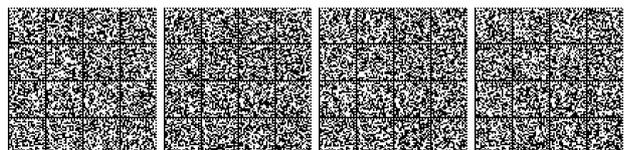
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze, n. 510

14A01329

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 gennaio 2014.

Modifiche all'articolo 3 del decreto n. 328 del 6 settembre 2013 recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo – Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 2013 avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa»;

Vista la Comunicazione della Commissione europea, ai sensi della procedura prevista dall'art. 16, paragrafo 4, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 329/03 del 13 novembre 2013;

Visto l'avviso di gara per la gestione del servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, in esclusiva e con compensazione finanziaria, pubblicato nella G.U.U.E. serie C n. 329 del 13 novembre 2013, con scadenza della presentazione delle offerte alla data dell'11 febbraio 2014;

Esaminata la richiesta della Regione Toscana, contenuta nella nota n. 0323258 del 13 dicembre 2013, di rivedere i termini di decorrenza del servizio onerato sui collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba previsti per il 30 marzo 2014, al fine di garantire adeguati aspetti organizzativi e di appropriata informazione all'utenza sull'attività delle rotte stesse;

Considerato che, nessun vettore comunitario ha accettato di effettuare i collegamenti senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013, entro la data del 20 dicembre 2013;

Tenuto conto che gli oneri di servizio pubblico di cui al decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013 entreranno in vigore il 30 marzo 2014;

Preso atto che la ristrettezza dei tempi intercorrenti tra la data di decorrenza del servizio onerato e quella per la presentazione delle offerte non consente di soddisfare le esigenze di carattere commerciale ed organizzativo del vettore vincitore della gara per l'assegnazione del servizio onerato sui collegamenti aerei con l'isola d'Elba;

Ritenuto che occorra spostare la data di inizio dell'entrata in vigore degli oneri di servizio oltre la data del 30 marzo 2014 prevista dal decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 2013, è così modificato:

«Art. 3 — Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 26 ottobre 2014».
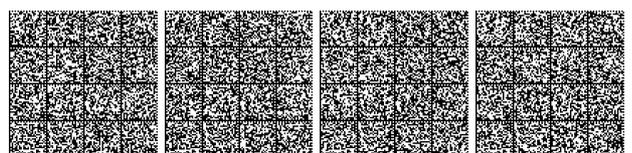
Art. 2.

L'art. 5 del decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 232 del 3 ottobre 2013, è così modificato:

«Art. 5 — Ai sensi dell'art. 16 paragrafo 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, il diritto di esercire ciascuna delle seguenti rotte: Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni a decorrere dal 26 ottobre 2014, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma, 29 gennaio 2014

Il Ministro: LUPI

14A01158

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Secoop società cooperativa», in Cremona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 18 dicembre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 gennaio 2013, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SECOOP SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione nazionale di rappresentanza conclusa in data 4 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, alla Divisione IV della Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, con nota del 6 novembre 2013, pervenuta in data 12 novembre 2013, ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SECOOP SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Cremona (codice fiscale 01502160193), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Bruno Meroni, nato a Milano il 18 agosto 1959, domiciliato in Como, Via Rubini, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 dicembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
ZACCARDI

14A01010
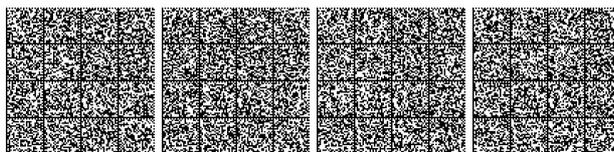
DECRETO 24 gennaio 2014.

Revoca del decreto 2 settembre 2013 nella parte relativa allo scioglimento della «Se.Sa. Costruzioni società cooperativa», in San Marcellino.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15/05/2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28/11/2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre 2013 (GU n. 240 del 12/10/2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa " SE.SA. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ", con sede in San Marcellino (CE);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che la società ha provveduto, seppur tardivamente, a depositare il bilancio d'esercizio relativo al 2012;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa sopra citata, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/SC/2013 del 2 settembre 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa " SE.SA. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ", con sede in San Marcellino (CE), codice fiscale n. 03451170611, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01011

DECRETO 24 gennaio 2014.

Scioglimento della «Società cooperativa edilizia La Sorgente», in Rende e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n.400/75 e l'art.198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale 03/05/2012 con il quale la società "Società Cooperativa Edilizia La Sol-ente- con sede in Rende (CS) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dr. Michele Gagliardi;

Vista la relazione del commissario governativo pervenuta in data 20/05/2013, che qui si richiama, con la quale lo stesso ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno attestato il deposito dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio 2003;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art.7 e 8 legge n.241/90 effettuata in data 29 marzo 2013 prot. 0053173, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società "Società Cooperativa Edilizia La Sorgente" con sede in Rende (CS), costituita in data 07/10/1988, C.F. 01597680782. è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'Avv. Roberto Sorrenti, nato a Lamezia Terme (CZ) il 04/03/1978, residente in Via Roma Vico III n. 9, 88022 Curinga (CZ), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 gennaio 2014

Il dirigente: DI NAPOLI

14A01012

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 10 febbraio 2014.

Individuazione di beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. (Decreto n. 3818).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, che prevede, fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto, altresì, che l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 351/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Viste le note prot. n. 0017831 del 21 settembre 2011, prot. n. 0017827 del 21 settembre 2011 e prot. n. 0010107 del 16 giugno 2010, con cui l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha fatto richiesta di individuare immobili di sua proprietà;

Vista la nota prot. n. DT 82272 del 19 novembre 2013, con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio ad adottare il richiesto provvedimento ai sensi delle norme sopra citate;

Viste le note prot. n. 2013/28438/DGPS-PF-PA-FI del 28 novembre 2013 e prot.n. 2014/872/DGPS-PF-PA-FI del 14 gennaio 2014, unitamente ai relativi allegati, della Direzione centrale gestione patrimonio immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrate del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui allegato A al presente decreto è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore: SCALERA

ALLEGATO *A)*

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n	Tipo Catasto	Foglio	Particella	Subalterno
INPS 05	Campania	Napoli	Napoli	Via Galileo Ferraris Corso Arnaldo Lucci	4, 34 138, 140, snc	C.T.	147	25, 26	
INPS27	Piemonte	Cuneo	Cuneo	Corso Annibale Santorre di Santarosa Via Antonio Bassignano	15 45 47	C.T.	90	1297	
INPS02	Campania	Caserta	Caserta	Via Arena Via Maddalena	Snc 21	C.F.	52	1485	8, 17, 85
INPS17	Marche	Ancona	Ancona	Piazza Cavour Via Vecchini Via Palestro Via Eugenio Salomone Camerini	21 snc 1 40 42 snc snc	C.F.	8	114	27
INPS24	Lombardia	Como	Como	Via Enrico Pessina Via Lega Insurrezionale Via dei Partigiani	8 10 1 snc	C.T.	1	3982 4002	
INPS28	Emilia Romagna	Ferrara	Ferrara	Viale Cavour Via della Cittadella	164 164/A 166 166/A 168 170 170/A 172 174 snc 17	C.T.	376	147 148	
INPS33	Marche	Macerata	Macerata	Via Dante Alighieri Via Filelfo Via Vittorio Alfieri	10 12 Snc 5 7 9 Snc 1	C.F.	68 68	476 1579	3 9
INPS45	Piemonte	Vercelli	Vercelli	Via Vibio Crispo Piazza Ernesto Zumaglini Via Luciano Manara Vicolo Evasio Radice	12 snc 9 10 11 2 snc 1 3 4	C.T.	94	733 e proiezione di terrazzo su area catastalmente pubblica destinata a strada (via Luciano Manara)	

14A01002
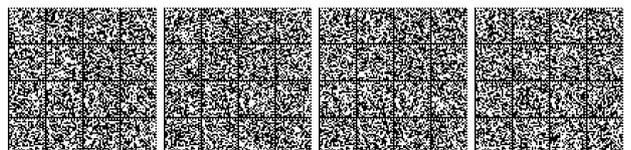
DECRETO 10 febbraio 2014.

Rettifica dell'allegato A del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, recante l'individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile, predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 410/2001. (Decreto n. 3821).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono state apportate rettifiche al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e precisamente: il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006; il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; il decreto n. 4069 del 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009; il decreto n. 24123 del 18 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2011; il decreto n. 39369 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011 ed il decreto n. 15749 del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007;

Visto il decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013, con cui sono stati da ultimo rettificati il decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 ed il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007;

Viste le note prot. n. 2013/28437/DGPS-PF-PA-FI del 28 novembre 2013 e prot. n. 2014/872/DGPS-PF-PA-Fl del 14 gennaio 2014, ed i relativi allegati, con cui la Direzione centrale gestione patrimonio dello Stato dell'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha rappresentato la necessità di procedere alla rettifica del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di un immobile ivi individuato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Potenza, Corso Garibaldi, al decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagina 65, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Sub
PZB038001	Basilicata	Potenza	Potenza	Corso Garibaldi	149 snc	Catasto Fabbricati	48	59	9,10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore: SCALERA

14A01003

DECRETO 10 febbraio 2014.

Rettifica dell'allegato A del decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, recante individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato. (Decreto n. 3823).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dí sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni;

Visto il decreto n. 41257 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono state apportate rettifiche al decreto n. 41257 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004, e precisamente: il decreto n. 51439 del 21. dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; il decreto n. 4067 del 29 gennaio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009; il decreto n. 24125 del 18 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2011, n. 174 ed il decreto 37694 del 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 2011, n. 283;

Viste le note prot. n. 2013/28437/DGPS-PF-PA-FI del 28 novembre 2013 e prot. n. 2014/872/DGPS-PF-PA-FI del 14 gennaio 2014, ed i relativi allegati, con cui la Direzione centrale gestione patrimonio dello Stato dell'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha rappresentato la necessità di procedere alla rettifica del decreto n. 41257 del 14 dicembre 2004, relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione degli indirizzi di alcuni immobili ivi individuati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
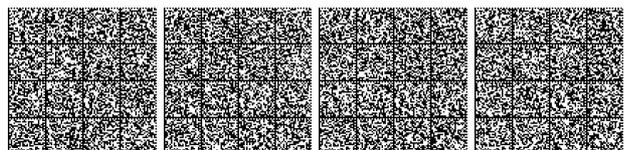
Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato al decreto n. 41257 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, pagina 43, nel modo di seguito indicato:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Sub
TOX0001	Piemonte	Torino	Torino	Strada Cebrosa	19	F	39	18	1, 2, 3
						T	39	113, 114, 53, 66	

sono i seguenti:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Sub
TOX0001	Piemonte	Torino	Settimo Torinese	Strada Cebrosa	19	Catasto Terreni	39	40, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423	
						Catasto Fabbricati	39	416	
								417	1, 2, 3, 4
								418	
								419	1, 2, 3
								420	
								421	
								423	

Art. 2.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato al decreto n. 41257 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, pagina 44, nel modo di seguito indicato:
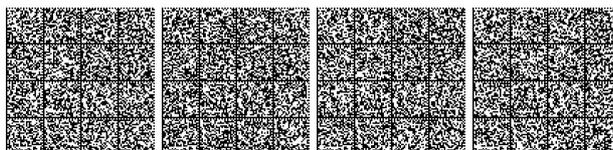
Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Sub
TABP00101	Puglia	Taranto	Taranto	Viale 2 Giugno	16	F	144	508	1
						T	144	495, 507	

sono i seguenti:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Sub
TABP00101	Puglia	Taranto	Taranto	Viale 2 Giugno	16	Catasto Terreni	144	495/parte	
						Catasto Fabbricati	Non censito		

Art. 3.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato al decreto n. 41257 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004, pagina 45, nel modo di seguito indicato:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Sub
CAX0002	Sardegna	Cagliari	Cagliari	S.S. 554 Km 1,600	snc	F	4	1621	1, 2

sono i seguenti:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Sub
CAX0002	Sardegna	Cagliari	Cagliari	S.S. 554 Km 1,600	snc	Catasto Fabbricati	Sezione Urbana C 4	1621	1, 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2014

Il direttore: SCALERA

14A01004
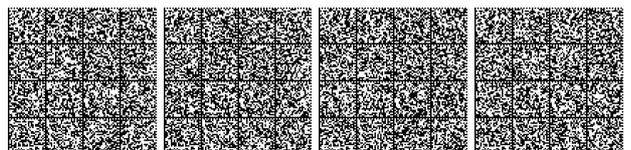
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 gennaio 2014.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa del medicinale per uso umano «Onbrez Breezhaler». (Determina n. 104/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA del 4 agosto 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2010 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Onbrez Breezhaler»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 ottobre 2013;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato, nel periodo novembre 2011-ottobre 2012, rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilita' della specialità medicinale ONBREZ BREEZHALER, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro i successivi 90 giorni.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle "Modalità di versamento del Payback 5% - 2013 alle Regioni" specificando comunque nella causale: "somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità……….."

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: NOVARTIS FARMA SPA

Specialità medicinale: ONBREZ BREEZHALER (sfondamento novembre2011-ottobre2012)

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 28.389	€ 14.195
Basilicata	€ 26.923	€ 13.462
Calabria	€ 64.796	€ 32.398
Campania	€ 225.978	€ 112.989
Emilia Romagna	€ 130.958	€ 65.479
Friuli V. Giulia	€ 25.530	€ 12.765
Lazio	€ 204.728	€ 102.364
Liguria	€ 57.720	€ 28.860
Lombardia	€ 249.643	€ 124.821
Marche	€ 42.049	€ 21.025
Molise	€ 8.453	€ 4.226
Piemonte	€ 159.171	€ 79.586
Pr. Aut. Bolzano	€ 11.836	€ 5.918
Pr. Aut. Trento	€ 14.039	€ 7.020
Puglia	€ 125.199	€ 62.600
Sardegna	€ 39.070	€ 19.535
Sicilia	€ 186.740	€ 93.370
Toscana	€ 144.239	€ 72.119
Umbria	€ 23.051	€ 11.525
Valle d'Aosta	€ 5.107	€ 2.554
Veneto	€ 133.469	€ 66.734
Italia	€ 1.907.088	€ 953.544

14A01184

DETERMINA 29 gennaio 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano Onbrez Breezhaler (indacaterolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 102/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società NOVARTIS EUROPHARM LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ONBREZ BREEZHALER;

Vista la domanda con la quale la ditta NOVARTIS EUROPHARM LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale ONBREZ BREEZHALER;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8 gennaio 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 29 ottobre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ONBREZ BREEZHALER (indacaterolo) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"150 mcg – polvere per inalazione, capsule rigide – uso inalatorio – blister (PA/ALU/PVC)" 30 capsule + inalatore

AIC n. 039664026/E (in base 10) 15UGDU (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 24,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,61

Confezione

"300 mcg – polvere per inalazione, capsule rigide – uso inalatorio – blister (PA/ALU/PVC)" 30 capsule + 1 inalatore

AIC n. 039664077/E (in base 10) 15UGGF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 24,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,61

Validità del contratto: 24 mesi

Ridefinizione del tetto di spesa/24 mesi per l'intera molecola (Novembre 2012-Ottobre 2014) pari a 37 milioni/Euro sul prezzo Ex Factory.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ONBREZ BREEZHALER (indacaterolo) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01185

DETERMINA 3 febbraio 2014.

Eliminazione dall'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale per uso umano «Elettrolitica Equilibrata Gastrica Galenica Senese». (Determina n. 206/2014).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 254 del 31/10/2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";

Vista la determinazione n. 15 del 01 marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'articolo 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le "Linee Guida "Sunset Clause – basi legali" pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Registrazione/Sunset Clause;

Visto il "Documento Sunset Clause – elenco delle variazioni critiche" pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Registrazione/Sunset Clause;

Visto il warning di prossima decadenza dell'11 febbraio 2013, pubblicato nel Portale internet dell'AIFA in pari data;

Vista la determinazione n. 2226/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2014, relativa all'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale è inserito il medicinale: ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA GALENICA SENESE AIC n. 029843;

Considerato che per il medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA GALENICA SENESE AIC n. 029843 è stata trasmessa, sebbene successivamente alla data del 22 gennaio 2014, all'Ufficio Valutazione e Autorizzazione dell'AIFA, copia di idonea documentazione che ne comprova la commercializzazione in data antecedente alla data di presunta decadenza;

Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA GALENICA SENESE AIC n. 029843 l'articolo 38, commi 5 e 7 del d. lgs. 219/06 e s.m.i.;

Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 nonies L. 241/1990 e ss.mm., escludere il medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA GALENICA SENESE AIC n. 029843 dall'elenco dei medicinali decaduti per mancata commercializzazione (Allegato alla determinazione n. 2226/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2014);

Determina:

Art. 1.

1. E' parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge, la determinazione n. 2226/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2014 nella parte in cui, nell'Allegato relativo, risulta inserito il medicinale ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA GALENICA SENESE AIC n. 029843
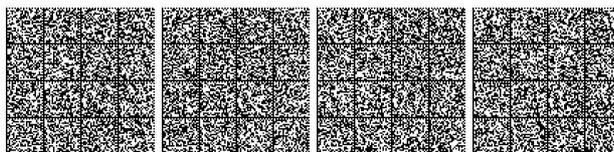
Art. 2.

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2014

Il dirigente: MARRA

14A01151

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano Revolade (eltrombopag) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 140/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Glaxosmithkline Trading Services LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Revolade;

Vista la domanda con la quale la ditta Glaxosmithkline Trading Services LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Revolade;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REVOLADE (eltrombopag) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: "25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse.

AIC n. 039827023/E (in base 10) 15ZFLH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.202,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.984,61.

Confezione: "50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/ALU/PVC/ALU)" 28 compresse.

AIC n. 039827050/E (in base 10) 15ZFMB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.405,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.969,21.

Validità del contratto: 24 mesi.

Eliminazione del tetto di spesa, a partire da aprile 2013, attraverso l'applicazione del meccanismo price volume su base annua (periodo aprile 2013 - marzo 2014 e successivi), tramite scontistica SSN come da accordi negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Revolade (eltrombopag) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01181

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano Hirobriz Breezhaler (indacaterolo) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 124/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Hirobriz Breezhaler;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Hirobriz Breezhaler;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'8 gennaio 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 ottobre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HIROBRIZ BREEZHALER (indacaterolo) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: "150 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC)" 30 capsule + inalatore.

AIC n. 039699020/E (in base 10) 15VJLD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 24,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,61.

Confezione: "300 mcg - polvere per inalazione, capsule rigide - uso inalatorio - blister (PA/ALU/PVC)" 30 capsule + inalatore.

AIC n. 039699071/E (in base 10) 15VJMZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 24,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 39,61.

Validità del contratto: 24 mesi.

Ridefinizione del tetto di spesa/24 mesi per l'intera molecola (novembre 2012 - ottobre 2014) pari a 37 milioni/euro sul prezzo ex factory.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Hirobriz Breezhaler (indacaterolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01182

DETERMINA 7 febbraio 2014.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano Metvix (metil aminolevulinato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 147/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Galderma Italia S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Metvix;

Vista la domanda con la quale la ditta Galderma Italia S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Metvix;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METVIX (metil aminolevulinato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: 160 mg/g crema tubo da 2 g.
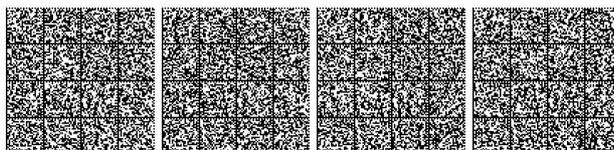
AIC n. 035995012 (in base 10) 12BHD4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 260,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 429,10.

Eliminazione del tetto di spesa a partire dal 1° gennaio 2014.

Sconto alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Metvix (metil aminolevulinato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle Regioni o delle Province autonome. (USPL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2014

Il direttore generale: PANI

14A01183

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Dorsale stradale interna «Rieti – L'Aquila – Navelli». S.S. n. 260 Picente: Lotto 4 dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari. Approvazione del progetto definitivo. (CUP F61B08000160000). (Delibera n. 39/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, siano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 – oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese Generali Quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «codice dei contratti pubblici») e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

l'art. 38, commi 3 e 4, dell'Allegato XXI, che prevede che il progetto possa essere sottoposto alla approvazione di questo Comitato a condizione che l'esito delle indagini archeologiche in corso di svolgimento, da formalizzare nella relazione di cui all'art. 96, comma 2, consenta la localizzazione dell'opera o comporti prescrizioni che permettano di individuarne un'idonea localizzazione;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento e visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, emanato in attuazione dell'art. 2 della predetta legge n. 136/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasver-

sali e Dorsale appenninica», tra i sistemi stradali ed autostradali, l'infrastruttura «Rieti - L'Aquila – Navelli», di cui fa parte l'intervento in approvazione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 27 marzo 2008, n. 28, con la quale questo Comitato ha assegnato ad Anas S.p.A., per la realizzazione dell'intervento «S.S. 17 dell'Appennino abruzzese ed appulo-sannitico – Tronco Antrodoco - Navelli: variante sud all'abitato di L'Aquila – Raccordo tra la strada consortile Mausonia e la S.S. 17 ter 2° lotto», altro intervento dell'infrastruttura «Rieti - L'Aquila – Navelli», contributi quindicennali suscettibili di sviluppare un volume di investimenti di 10,832 milioni di euro;

Vista la delibera 22 dicembre 2012, n. 136 (*G.U.* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001 e s.m.i., in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella «tabella 0 Programma infrastrutture strategiche», la infrastruttura «Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada)», comprendente l'intervento «Adeguamento S.S. 260 Picente lotto 4 dallo svincolo di Manara allo svincolo di Cavallari»;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 – è stato costituito il «Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere»;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 12 luglio 2013, n. 22191, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di approvazione del progetto definitivo della «infrastruttura dorsale interna Rieti - L'Aquila - Navelli – S.S. 260 Picente lotto 4 dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari – Adeguamento alla sezione C2 del decreto ministeriale 5 novembre 2011»;

Viste le note 10 luglio 2013, n. 21958, 16 luglio 2013, n. 22651, 16 luglio 2013, n. 22699 e 18 luglio 2013, n. 22965, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente la proposta di cui sopra;

Considerato che l'opera è inclusa nella Intesa generale quadro sottoscritta in data 20 dicembre 2002, tra i corridoi trasversali e dorsale appenninica, nell'ambito della «sistemazione della S.S. 260 Alto Aterno (tratto L'Aquila - Montereale - Amatrice), della S.S. Subequana e completamento della diramazione dell'asse sulla direttrice Rieti - Avezzano – Sora»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

SU proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico - procedurale:

che l'intervento oggetto della presente approvazione fa parte della infrastruttura stradale strategica di comunicazione «Rieti - L'Aquila – Navelli», che connette l'area dell'Aquila con Rieti e Ascoli, ed è gestito dalla Provincia di Rieti nel tratto in territorio laziale (tronco innesto S.S. 4 - confine regionale) e da Anas S.p.A. nel tratto in territorio abruzzese (tronco confine regionale – innesto S.S. 80);

che, nell'ambito dell'infrastruttura «Rieti - L'Aquila – Navelli», l'intervento concerne il potenziamento viario della esistente S.S. 260 Picente, tronco confine regionale – innesto S.S. 80, lotto 4, compreso tra gli svincoli di Marana e di Cavallari, nel territorio dei comuni di Montereale e Capitignano, nella provincia dell'Aquila, e si estende per circa 6,5 km;

che i principali obiettivi del progetto in esame sono:

riduzione dei tempi di percorrenza con rettifiche di tracciato allo scopo di attenuare la tortuosità della strada esistente e migliorarne l'altimetria;

aumento della sicurezza sia in condizioni normali che in condizioni invernali;

risoluzione delle attuali criticità di traffico nei punti singolari;
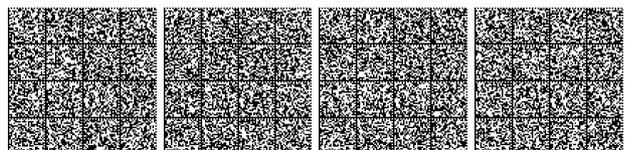
eliminazione di specifiche criticità;

realizzazione dell'ammodernamento tecnologico dei materiali di pavimentazione e di segnaletica;

migliore inserimento ambientale dell'intervento con soluzioni rispettose del territorio, sottoposto a vincolo idrogeologico;

che il citato potenziamento sarà ottenuto mediante adeguamento di tratti di viabilità esistente o mediante realizzazione di tratti in nuova sede in sostituzione di tratti esistenti, con le caratteristiche di strada C2 «extraurbana» di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001;

che sono compresi nel progetto anche il «collegamento con la S.S. 260» per l'accesso all'abitato di Montereale (535 m di strada tipo C2 in deroga alla norma per la pendenza, poi destinati a diventare strada urbana di tipo F1 alla conclusione della realizzazione di tutti i 6 lotti dell'adeguamento della S.S. 260 in territorio abruzzese) e tutta la viabilità complementare di collegamento con la viabilità locale (circa 1.500 m di viabilità comprendente lo «svincolo/rotatoria Marana sud», l'«uscita Marana nord», lo «svincolo per Casale d'Abruzzo», la «rotatoria Casa Frantoni», la «rotatoria Piedicolle sud», la «intersezione con la S.P. 106», la «intersezione per Busci» sul «collegamento con la S.S. 260»);

che il tracciato principale dell'intervento in esame può essere suddiviso nelle seguenti tipologie stradali:

adeguamento di sede esistente (2.000 *m)*;

nuova sede (3.100 *m)*;

viadotti (270 *m)*;

galleria (1.134 *m)*;

che per la realizzazione sono stati individuati 4 macro settori operativi (A. Adeguamenti e costruzione nuove sedi stradali a sud di Marana, B. Galleria di Marana, C. Viadotto «Mogliette» sull'Aterno e D. Piani stradali di raccordo) e sono state previste tre fasi operative;

che negli anni 2009-2010 il progetto definitivo dell'intervento è stato sottoposto ad approvazione ai sensi delle procedure ordinarie e in particolare che:

in data 1° aprile 2009 è stata avviata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale e il progetto è stato trasmesso da Anas S.p.A. alle amministrazioni interessate;

in data 14 ottobre 2009 la Regione Abruzzo – Direzione affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, ambiente, energia – Servizio pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

in data 26 ottobre 2009 la Regione Abruzzo – Direzione affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, ambiente, energia – Servizio tutela valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comitato di coordinamento regionale per la valutazione di impatto ambientale;

in data 14 dicembre 2009 si è tenuta una conferenza di servizi sul progetto definitivo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

in data 1° luglio 2010 il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna ha dichiarato perfezionata l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione ai sensi del citato decreto Presidente della Repubblica n. 383/1994;

che successivamente si è impostata la procedura di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del Codice dei contratti pubblici;

che in data 17 aprile 2012 il progetto definitivo dell'intervento è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore, Anas S.p.A., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché alle altre amministrazioni ed enti competenti;

che in data 19 novembre 2012 Anas S.p.A. ha precisato che il progetto definitivo era invariato rispetto a quello sottoposto alla conferenza di servizi del 14 dicembre 2009;

che in data 27 novembre 2012 è stato effettuato l'avviso di avvio del procedimento ai fini della dichiarazione di pubblica utilità tramite la pubblicazione sui quotidiani «il Centro» e «Il Messaggero»;

che in data 2 gennaio 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato la conferenza di servizi, che si è tenuta in data 22 febbraio 2013 e si è conclusa in data 3 marzo 2013;

che in data 21 febbraio 2013, con nota n. 1052, la Regione Abruzzo – Direzione affari della presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, parchi, territorio, ambiente, energia ha rilevato la difformità parziale del progetto dalle previsioni del piano regolatore generale del Comune di Montereale e la difformità del progetto dalle previsioni del piano regolatore generale del Comune di Capitignano;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella disamina dei pareri, ha dichiarato che le suddette difformità sarebbero state superate con l'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato, ai sensi dell'articolo n. 165, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006;

che in data 21 febbraio 2013, con nota 51905, la Regione Abruzzo – Direzione lavori pubblici – Servizio Genio civile regionale ha confermato il parere favorevole con prescrizioni espresso nella conferenza di servizi del 14 dicembre 2009;

che in data 28 marzo 2013, con nota n. 2058, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per l'Abruzzo ha riaffermato le valutazioni espresse nella conferenza di servizi del 14 dicembre 2009, confermando l'autorizzazione ai lavori con le prescrizioni allora proposte riguardo la individuazione delle migliori soluzioni tecnico-costruttive nel progetto esecutivo, volte a mitigare gli impatti paesaggistici;

che il Presidente della Regione Abruzzo, con nota 2 luglio 2013, ha confermato l'intesa sulla localizzazione di cui al parere rilasciato in sede di conferenza di servizi del 14 dicembre 2009 dalla Direzione affari della Presidenza, politiche legislative e comunitarie, programmazione, par-

chi, territorio, ambiente, energia – Servizio pianificazione territoriale, ai sensi del citato decreto Presidente della Repubblica n. 383/1994, articolo n. 3;
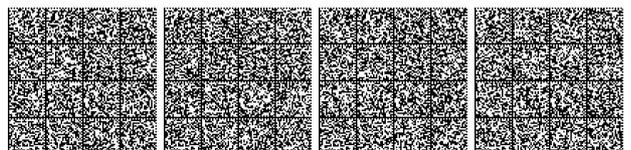
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto, esponendo le motivazioni in caso di mancato o parziale recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore è Anas S.p.A.;

che il cronoprogramma dell'opera prevede 8 mesi per la gara e relativa aggiudicazione, 5 mesi per la redazione del progetto esecutivo e per la relativa approvazione, 36 mesi di tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori e che l'entrata in esercizio è prevista nel secondo semestre del 2017;

che la modalità di affidamento prevista è l'appalto integrato;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'investimento è pari a 79.044.578 euro, IVA esclusa, comprensivo dell'importo di 10.310.162 euro (15 per cento) per oneri di investimento del soggetto aggiudicatore;

che la copertura finanziaria dell'intervento è posta interamente a carico delle risorse attribuite ad Anas S.p.A. nell'ambito dei contratti di programma con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

quanto a 31.509.000 euro a carico delle risorse del contratto di programma 2008;

quanto a 47.535.578 euro a carico delle risorse del contratto di programma 2009;

che, con riferimento alle risorse di cui al contratto di programma 2009, esse derivano da una rimodulazione proposta dal Presidente della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1, comma 1, del contratto stesso, consistente in:

il definanziamento dell'intervento «tronco Antrodoco - Navelli tratto San Pio delle Camere» dal chilometro 45+000 al chilometro 58+000, relativo alla S.S. 17 «dell'Appennino abruzzese e Appulo sannitico», per l'importo di 76.859.762 e contestuale trasferimento dell'intervento dalla tabella 1 alla tabella 2 «ulteriori interventi appaltabili»;

il finanziamento, con le risorse liberate, dei seguenti interventi:

S.S. 260 «Picente» – lotto 3: lavori di adeguamento plano altimetrico della sede stradale da San Pelino a Marana di Montereale, per l'importo di 9.290.445 euro, con inserimento dell'intervento in tabella 1 nella sezione «interventi aggiunti a seguito della rimodulazione di giugno 2013»;

S.S. 260 «Picente» – lotto 4: dorsale Amatrice-Montereale - L'Aquila, dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari, per l'importo di 47.535.578 euro, con inserimento dell'intervento in tabella 1 nella sezione «interventi aggiunti a seguito della rimodulazione di giugno 2013»;

S.S. 5 «Tiburtina Valeria - Gole di San Venanzio 2° stralcio», per l'importo di 5.755.704 euro, con inserimento dell'intervento in tabella 1 nell'ambito della sezione «manutenzione straordinaria e altri interventi»;

S.S. 17 «Variante sud all'abitato dell'Aquila – Collegamento con il lotto 2 di variante in località Bazzano e con la S.S. 17 al chilometro 45+000 in località San Gregorio, lotto C», per l'importo di 14.278.035 euro, come integrazione al finanziamento stesso essendo detto intervento già inserito nella tabella 1 per l'importo di 33.721.965 euro;

che la rimodulazione di cui sopra è stata autorizzata in data 4 luglio 2013, con nota n. 3120, dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale – Direzione generale per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che Anas S.p.A., con nota 10 luglio 2013, n. 93486, ha trasmesso al Ministero stesso le tabelle 1 e 2 – Allegato A del contratto, debitamente aggiornate e siglate;

che, con la nota citata in premessa 16 luglio 2013, n. 22651, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Struttura tecnica di missione, ha trasmesso documentazione riguardante l'autorizzazione di cui sopra, a esclusione delle suddette tabelle 1 e 2 – Allegato A del contratto di programma 2009;

che nelle somme a disposizione non è presente una specifica voce concernente la spesa per le verifiche archeologiche durante i lavori di sbancamento, come invece richiesto dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo in sede di conferenza di servizi del 14 dicembre 2009;

che il Ministero istruttore non ha precisato l'impatto finanziario dell'accoglimento delle prescrizioni;

2. degli esiti istruttori e della seduta preparatoria, e in particolare:

che, al netto della voce degli «oneri di investimento», il costo dell'opera risulta pari a 68.734.416 euro;

che, fermo restando il limite di spesa di 79.044.578 euro, l'ammontare degli oneri di investimento deve essere dettagliato alla fine del periodo di costruzione al Ministero vigilante;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti imputa una quota di copertura finanziaria pari a 31.509.000 euro sulle risorse ordinarie Anas relative al contratto di programma 2008, ma l'intervento non risulta incluso né nel relativo Allegato A, tabella 1 («Appaltabilità 2008»), né nell'Allegato A, tabella 2 («Residua appaltabilità 2008»);

che lo stesso Ministero, con nota 16 luglio 2013, n. 22699, consegnata nel corso della riunione preparatoria, riferisce che l'intervento ha beneficiato di una rimodulazione di risorse del contratto di programma Anas 2008, operata nell'ambito degli interventi localizzati nel territorio della Regione Abruzzo, per lo stesso importo di 31.509.000 milioni di euro;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dei contratti di programma 2008 e 2009 tra Anas S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è necessario acquisire le relative tabelle in allegato A, aggiornate e sottoscritte dalle parti;
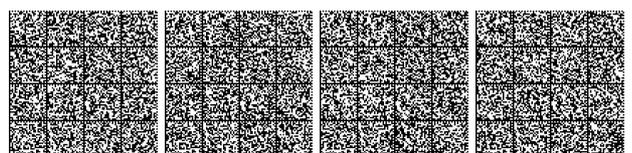
che con nota 18 luglio 2013, n. 22965, il Ministero istruttore ha trasmesso la documentazione concernente gli espropri;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i., è approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.3, il progetto definitivo del «lotto 4 della S.S. n. 260 "Picente" dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari»;

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 79.044.578 sinteticamente esposto nella precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui al punto 1.1.

1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Gli oneri per l'ottemperanza alla prescrizione richiesta dal Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo in sede di conferenza di servizi del 14 dicembre 2009, concernente le verifiche archeologiche durante i lavori di sbancamento, saranno a carico della voce somme a disposizione del quadro economico. L'ottemperanza alle prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2.

1.4 Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato 1. L'ottemperanza alle raccomandazioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.2. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.5 Gli elaborati concernenti gli espropri sono i seguenti:

L0718A D 0901 T00 ES00 ESP ES01 A;

L0718A D 0901 T00 ES00 ESP PL01 B;

L0718A D 0901 T00 ES00 ESP PL02 B;

L0718A D 0901 T00 ES00 ESP PL03 B;

L0718A D 0901 T00 ES00 ESP SC01 A;

2. *Copertura finanziaria*

La copertura finanziaria dell'intervento è assicurata:

quanto a 31.509.000 euro, a carico delle risorse del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualità 2008;

quanto a 47.535.578 euro a carico delle risorse del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. - annualità 2009.

3. *Prescrizioni*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana:

le tabelle del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. – annualità 2008, aggiornate e sottoscritte dalle parti, inclusive della rimodulazione con la quale è stato finanziato l'intervento di cui al punto 1.1, per l'importo di 31.509.000 euro;

le tabelle del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. – annualità 2009, aggiornate e sottoscritte dalle parti, inclusive della rimodulazione di giugno 2013, con la quale è stato finanziato l'intervento di cui al punto 1.1 per l'importo di 47.535.578 euro.

4. *Disposizioni finali*

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.

4.2 Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore provvederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esito delle verifiche preventive di interesse archeologico.

4.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Resta fermo che la Commissione VIA procederà a effettuare le verifiche ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 163/2006. Lo stesso soggetto aggiudicatore provvederà, successivamente al collaudo, a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dettaglio degli oneri di investimento.

4.4 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, in particolare con riferimento a quanto disposto dall'art. 166, comma 5-*bis*, del codice dei contratti pubblici e tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara

per l'affidamento dei lavori dovrà contenere una clausola che – fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

4.6 Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente
LETTA

Il segretario delegato
GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze, n. 350

ALLEGATO *1*

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001).
Dorsale stradale interna «Rieti - L'Aquila – Navelli».
S.S. n. 260 Picente: Lotto 4 dallo svincolo di Marana
allo svincolo di Cavallari.
Approvazione del progetto definitivo (CUP F61B08000160000)

PRESCRIZIONI – PARTE PRIMA

1. Individuazione delle migliori soluzioni tecnico costruttive nel progetto esecutivo volte a mitigare gli impatti paesaggistici (es. salvaguardia dei fiumi e/o dei torrenti e/o dei corsi d'acqua interessati dal tracciato stradale, contenimento dei movimenti terra e sbancamenti, qualità nell'esecuzione delle opere d'arte – ponti, viadotto, muri di contenimento) e l'esecuzione degli accertamenti preventivi ed il controllo archeologico durante l'esecuzione dei lavori nelle aree suscettibili di interesse.

2. Le rampe di accesso all'asse stradale in adeguamento della S.S. 260 Picente lotto 4 non ricadono nelle competenze dell'Amministrazione provinciale.

3. Preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nel rispetto dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 66/2010 modificato dal decreto legislativo 20/2012 ovvero secondo le richieste del competente Reparto infrastrutture. Una copia del verbale di constatazione rilasciato dal predetto reparto dovrà essere inviato anche al comando militare esercito competente per territorio.

Rispetto delle disposizioni contenute nella circolare dello Stato maggiore della difesa n. 146/394/4422 del 9/8/2000, riferita alla sicurezza dei voli a bassa quota.

4. Le aree di demanio pubblico C.T. comune di Montereale FG 78 p.lle 247/p 248/p 249/p 511/p e FG 84 p.la 183/p sono inespropriabili e pertanto dovrà essere rilasciata dall'organo idraulico competente la relativa concessione demaniale prima dell'inizio dei lavori.

Per le aree appartenenti al patrimonio dello Stato C.T. comune di Montereale FG 77 p.lle 276/p 260/p 224/p 293 e FG 78 p.la 509/p FG 85 p.lle 132 40/p 136 e FG 100 p.lle 1555/p 1556 1557 769 e FG 112 p.lla 350/p le indennità di esproprio dovranno essere concordate con la scrivente Direzione Regionale della Agenzia del Demanio – Filiale Abruzzo e Molise in quanto dovranno essere quantificate con il prezzo di libero mercato.

5. Adozione di tutti gli accorgimenti necessari per ridurre la frammentazione della continuità ambientale del territorio dei nuovi tratti (prevedendo sovrappassi e sottopassi per la piccola fauna) e posizionamento lungo tutto il percorso di dissuasori di tipo visivo (catarifrangenti) per proteggere la fauna selvatica da incidenti.

Smaltimento in discariche autorizzate di tutti i materiali di risulta dei lavori e gli inquinamenti localizzati preesistenti, come da normativa vigente, recuperando eventuale materiale lapideo secondo quanto previsto dal Regolamento reperimento, lavorazione e riutilizzo del materiale lapideo.

Utilizzo di sole specie autoctone per la riduzione degli impatti visivi e la riqualificazione ambientale ed inerbimento, attraverso la semina di adeguati miscugli di sementi di specie locali di tutte le aree interessate dai lavori.

6. Il Soggetto Aggiudicatore, per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà chiedere in anticipo, rispetto al cronoprogramma dei lavori, il rilievo degli impianti interrati e lo spostamento degli impianti elettrici aerei ed interrati di proprietà Enel interferenti con le nuove opere.

7. Gli oneri derivanti da eventuali lavori di spostamento e/o adeguamento degli impianti di telecomunicazioni correlati alla realizzazione delle opere in oggetto saranno addebitati al Soggetto Aggiudicatore.

8. Devono essere rispettati i limiti di cui all'articolo 96, lettera *f)* del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» che prevede che «sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti (…) *f)* le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi».

RACCOMANDAZIONI – PARTE SECONDA

1. Ogni variazione deve essere sottoposta all'approvazione del Comando Provinciale del Corpo forestale dello Stato e i tagli delle piante eventualmente necessari devono essere concordati con il locale Comando Stazione Forestale.

2. Considerare che su tutti gli immobili C.T. comune di Montereale FG 77 p.lle 276/p 260/p 224/p 293 e FG 78 p.la 509/p FG 85 p.lle 132 40/p 136 e FG 100 p.lle 1555/p 1556 1557 769 e FG112 p.lla 350/p è in essere un contratto di locazione tra Agenzia del Demanio – Filiale Abruzzo e Molise e Fastweb S.p.A. per la posa di infrastrutture di telecomunicazioni. Inoltre la particella 350 del FG 112 è interessata da attraversamento e fiancheggiamento con la linea elettrica a BT 400 V (Enel Distribuzione) per allaccio del depuratore.

3. Dovranno essere rimesse all'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, prima dell'inizio dei lavori, tutte le eventuali altre autorizzazioni degli altri enti competenti.

La data di inizio lavori andrà comunicata a mezzo fax con adeguato anticipo al locale comando stazione CTA/CFS Sorveglianza del medesimo Parco.
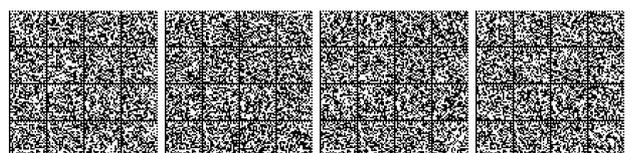
ALLEGATO *2*

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001).
Dorsale stradale interna «Rieti - L'Aquila – Navelli».
S.S. n. 260 Picente: Lotto 4 dallo svincolo di Marana
allo svincolo di Cavallari.
Approvazione del progetto definitivo (CUP F61B08000160000)

CLAUSOLA ANTIMAFIA

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.

La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).

Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi delle norme richiamate, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000 euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

4) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:

a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;

b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, «offerta di protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

14A01157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 856/2013 del 7 ottobre 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide DOC Generici».

Nell'estratto della determinazione n. 856/2013 del 7 ottobre 2013, relativa al medicinale per uso umano TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC Generici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2013, serie generale n. 246, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Dove è scritto:

La classificazione di cui al presente articolo ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Leggasi:

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC Generici è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

14A01152

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1017/2013 del 14 novembre 2013 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Milazide».

Nell'estratto della determinazione n. 1017/2013 del 14 novembre 2013, relativa al medicinale per uso umano MILAZIDE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2013, serie generale n. 286, supplemento ordinario n. 82, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Dove è scritto:

La classificazione di cui al presente articolo ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Leggasi:

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale MILAZIDE è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

14A01186

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento del Piano di assetto idrogeologico della Puglia

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 26/11/2013 e riguardano i territori comunali di ADELFIA, CASSANO DELLE MURGE, CANOSA DI PUGLIA, LIZZANELLO, MATTINATA, MONTEIASI. Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

14A01013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 febbraio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Diamo Vita Piena e Volto Nuovo alla Giustizia del nostro Paese secondo la lettera e lo spirito dell'art. 27 della nostra Costituzione, così come formulato dai Padri Fondatori Costituenti».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Don Paolo TRENTINI Via Lero n. 34 int. 2 – 00144 ROMA – tel. 3894443344 - 3311927194.

14A01281

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Repelt Natura Spray antiparassitario lunga durata per cani».

Provvedimento n. 39 del 21 gennaio 2014

Medicinale veterinario REPELT NATURA SPRAY ANTIPARASSITARIO LUNGA DURATA PER CANI

Confezione: Flacone da 250 ml A.I.C. n. 103806016

Titolare A.I.C: ALFAMED S.A.S 13 Ème Rue Lid – BP 560 – 06516 Carros Cedex Francia.

Oggetto: Variazioni tipo IB- B.II.a.3 b6 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito, altri eccipienti: sostituzione di un solo eccipiente con un eccipiente comparabile avente le stesse caratteristiche funzionali e a livello simile.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione relativamente all'eccipiente Luviset CAP® con un eccipiente equivalente, Luviset CAN® .

I lotti già prodotti con la vecchia composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01000

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cefenil Rtu», 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Provvedimento n. 41 del 22 gennaio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0284/001/IB/001.

Medicinale veterinario veterinario CEFENIL RTU, 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini.

Confezioni:

flacone in vetro da 50 ml – A.I.C. n. 104418013;

flacone in vetro da 100 ml – A.I.C. n. 104418013;

flacone in vetro da 250 ml – A.I.C. n. 104418037;

flacone in HDPE da 50 ml – A.I.C. n. 104418049;

flacone in HDPE da 100 ml – A.I.C. n. 104418052;

flacone in HDPE da 250 ml – A.I.C. n. 104418064.

Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works – Newry Co. Down, BT35 6JP – Irlanda del Nord.

Oggetto: Variazione tipo IB – B.II.f.1b.1 – modifica del periodo di validità per le sole confezioni in vetro del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per le sole confezioni in vetro indicate in oggetto, la modifica del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da: 1anno, come attualmente autorizzato a: 2 anni.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita:

flacone in vetro: 2 anni;

flacone in HDPE: 1 anno.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento efficacia immediata.

14A01005

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Robonex» 5mg/ml pour-on soluzione per bovini e bovine da latte.

Provvedimento n. 40 del 22 gennaio 2014

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0443/001/IB/002.

Medicinale veterinario ROBONEX 5mg/ml pour-on soluzione per bovini e bovine da latte.

Confezioni:

flacone in HDPE da 250 ml - A.I.C. n. 104487018;

flacone in HDPE da 1 litro - A.I.C. n. 104487020;

zainetto in HDPE da 1 litro - A.I.C. n. 104487057;

zainetto in HDPE da 2,5 litri - A.I.C. n. 104487032;

zainetto on HDPE da 5 litri - A.I.C. n. 104487044.

Titolare A.I.C: Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works – Newry Co. Down, BT35 6JP – Irlanda del Nord.

Oggetto: Variazione tipo IB – Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita.

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto l'estensione del periodo di validità come confezionato per la vendita da: 18 mesi, come attualmente autorizzato a: 24 mesi.

Pertanto la validità del medicinale in oggetto ora autorizzata è la seguente medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento efficacia immediata.

14A01006

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxamicina» 120 mg/g, polvere ad uso orale per suinetti fino a 35 Kg di peso, polli da carne, tacchini, galline ovaiole e conigli.

Provvedimento n. 38 del 21 gennaio 2014

Medicinale veterinario "DOXAMICINA" 120 mg/g, polvere ad uso orale per suinetti fino a 35 kg di peso, polli da carne, tacchini, galline ovaiole e conigli.

Confezione: sacco da 20 kg - A.I.C. n. 102454016.

Titolare A.I.C.: DOX-AL ITALIA S.p.A. con sede in Largo Donegani, 2 – 20121 Milano cod. fisc. 02117690152.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche, cliniche o di farmacovigilanza.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica relativa all'eliminazione della restrizione d'impiego nella specie suina, che passa da: "suini fino a 35 kg" a: "suini".

I tempi di attesa restano invariati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A01007

PADIGLIONE ITALIA

Istituzione della segreteria tecnica e del fondo economale di cassa.

Con proprio decreto n. 2/2013 del 26 settembre 2013, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, ha costituito la Segreteria del Commissario Generale di Sezione del Padiglione Italia (la "Segreteria Tecnica") ed istituito il Fondo Economale di cassa di cui all'art. 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.

La Segreteria Tecnica svolge il supporto amministrativo e organizzativo necessario per la realizzazione delle attività relative alle funzioni del Commissario

La Segreteria Tecnica è composta da un Direttore Tecnico, nominato dal Commissario Generale con separato provvedimento, e da altri componenti individuati e nominati dal Commissario Generale con separati provvedimenti.

I componenti della Segreteria Tecnica svolgono il loro compito senza alcun onere a carico del Commissario, fatto salvo l'utilizzo, da parte del Commissario stesso, dei fondi della Contabilità speciale o del fondo economale in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 2, comma 3, del DPCM 9 ottobre 2012 e dall'art. 5, comma 1-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.

I componenti della Segreteria Tecnica possono essere individuati anche tra personale dipendente di enti pubblici o privati e società, che svolgano tale attività nell'ambito dei compiti istituzionali, senza alcun onere a carico del Commissario Generale. In tal caso, il Commissario stipula idonee convenzioni con gli enti, pubblici o privati, e le società, presso cui i componenti svolgono la propria attività lavorativa.

Il commissario nomina i componenti della Segreteria tecnica con propri provvedimenti, nei quali sono stabiliti anche i compiti e le attribuzioni.

La Segreteria Tecnica ha durata fino al 31 dicembre 2016 e svolge la propria attività presso gli uffici dedicati, siti a Milano, al 29° piano del Palazzo Pirelli, Via F. Filzi 22, e presso ogni altro eventuale luogo successivamente individuato e, comunque, in qualsiasi sede o luogo che venga indicato, anche in via informale, dal Commissario o dal Direttore.

Al Direttore della Segreteria Tecnica, che riporta direttamente al Commissario Generale di Sezione, sono attribuite le seguenti responsabilità:

- coordinare l'attività della Segreteria e dei suoi componenti;
- assistere il Commissario negli incontri relativi all'organizzazione e realizzazione del Padiglione Italia di Expo Milano 2015 con i soggetti istituzionali coinvolti;
- garantire il raccordo e il coordinamento con la corrispondente Segreteria Tecnica del Commissario Unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015, con i suoi delegati e con l'Ufficio di gabinetto del Sindaco di Milano;
- assicurare, con l'ausilio degli altri componenti, l'esecuzione delle direttive impartite, anche in via informale, dal Commissario;
- curare la tenuta del registro degli atti del Commissario.

Sono abrogati gli articoli 1 e 2 e l'allegato A del decreto commissariale n. 1 del 16 gennaio 2013.

Il testo integrale del decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.padiglioneitaliaexpo2015.com e sarà trasmesso al Commissario Unico e ai Commissari delegati, al Presidente di Regione Lombardia, al Sindaco del Comune di Milano, al Presidente della Provincia di Milano, al Presidente della CCIAA di Milano, al Sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali con delega per Expo 2015.

14A01198

Nomina del direttore della segreteria tecnica.

Con proprio decreto n. 3/2013 del 27 settembre 2013, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, ha comunicato che il dott. Roberto Daneo, è stato nominato Direttore della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con i compiti in esso previsti.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.padiglioneitaliaexpo2015.com e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

14A01197

Nomina di un componente della segreteria tecnica.

Con proprio decreto n. 4/2013 del 4 ottobre 2013, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, ha comunicato che l'Ambasciatore Ignazio Di Pace, è nominato, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica, componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni:

- assistere e coadiuvare il Commissario nelle sue attività istituzionali verso le autorità e gli organismi internazionali e i loro rappresentanti e, laddove stabilito, svolgerne il ruolo vicario;

- curare le relazioni internazionali del Commissario, di concerto con le competenti autorità di governo e, in particolare, con il Ministero degli affari esteri, e con il Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015;

- svolgere, secondo le prassi internazionali, il compito di Capo di Gabinetto del Commissario in ambito di relazioni internazionali;

- relazionarsi con l'ente organizzatore del grande evento Expo Milano 2015, Expo 2015 spa, per l'area di propria competenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative in materia.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

14A01196

Nomina di un componente della segreteria tecnica.

Con proprio decreto n. 5/2013 del 4 ottobre 2013, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, ha comunicato che la dottoressa Rossella Vodret, è nominata, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica, componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, con le seguenti mansioni:

- identificazione, d'intesa con il Commissario, delle tematiche espositive di maggiore interesse per l'Evento;

- individuazione degli eventi espositivi compatibili con i contenuti e i tempi del concept;

- individuazione, cura e coordinamento scientifico degli eventi espositivi concordati con il Commissario.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale del decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

14A01195

Nomina di un funzionario delegato della contabilità speciale e di un funzionario del servizio di cassa economale.

Con proprio decreto n. 6/2013 del 15 ottobre 2013, il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, istituito con d.P.C.M. 3 agosto 2012, ha comunicato che l'Ing. Cesare Vaciago, è stato nominato, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica, componente della Segreteria Tecnica istituita con Decreto Commissariale n. 2/2013, quale funzionario delegato della contabilità speciale n. 5729, intestata al Commissario e istituita ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012, e funzionario economale, ai sensi dell'art. 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43.

La presente nomina è fino al 30 giugno 2016, salva la facoltà di proroga da parte del Commissario.

Il testo integrale decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet del Padiglione Italia e entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

14A01194

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Comunicato relativo all'adozione del Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e del Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 2014 sono stati adottati il "Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico" ed il "Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica", in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 66 del 19 marzo 2013.

I decreti, unitamente al Quadro strategico ed al Piano nazionale, sono consultabili sul sito istituzionale del Governo:

www.governo.it

e su quello del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica:

http://www.sicurezzanazionale.gov.it/

14A01247

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-041) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
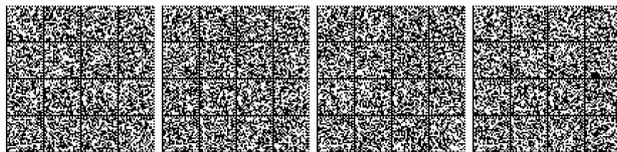
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
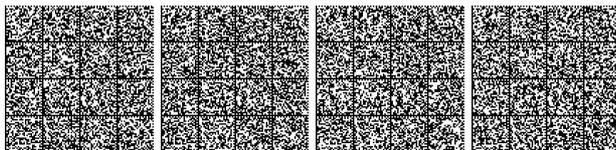
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.